



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 00534 / 2019 / DG

Il giorno **23 Maggio 2019**

Il Direttore Generale

Ida Maria Ada Ramponi

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO E TRASPORTO SANGUE, EMOCOMPONENTI, CAMPIONI E MATERIALE BIOLOGICO, ALTRI BENI DESTINATI A PLURALITÀ DI ENTI SANITARI. DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DELL’OPERATORE ECONOMICO SOCIETÀ COOP. ITAL ENFERM LOMBARDIA ONLUS IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR PER LA REGIONE LOMBARDIA – MILANO N. 00367/2019.

SENZA ONERE DI SPESA

Fascicolo Generale n°: **01.6.03 - 00124 / 2018**

f.to Il Dirigente proponente: Dott. MARIA LUGIA BARONE – **2.4.2 Acquisti (2.4 Dipartimento Amministrativo\ 2 Direzione Amministrativa)**

Voce Titolare n°: **01.6.03**
Fascicolo Generale n°: **124/2018**
Il Responsabile del Procedimento: **Maria Luigia Barone**
L'Incaricato dell'Istruttoria: **Sara Paolini**



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10 dicembre 2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio – Sanitaria (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

PRESO ATTO della D.G.R. 17 dicembre 2018, n. XI/1046 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019";

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento riferisce in merito ai presupposti di fatto e di diritto a fondamento dell'adozione del presente provvedimento, come specificamente di seguito argomentato;

ATTESO che, a decorrere dal 19 aprile 2016, è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10);

PREMESSO che:

- ASST Rhodense con deliberazione 11 giugno 2018, n. 497, ha indetto procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto i servizi di trasporto sanitario e trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiale biologico, altri beni a favore di ASST Rhodense, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ASST Nord Milano, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, ASST Pini e CTO, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Lodi e ASST Monza, per un periodo di 24 mesi, oltre a opzionale di rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 24 mesi e di eventuale periodo di proroga sino a 6 (sei) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto (ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016), per l'importo complessivo, comprensivo delle modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, di 39.993.484,19= oneri per la sicurezza ed IVA esclusi, pari ad € 40.001.012,19 oneri per la sicurezza compresi ed Iva esclusa da applicarsi su oneri e servizio di trasporto con autovettura;

- ASST Rhodense ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara con le modalità previste dalla vigente normativa;
- l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto in base alla somma dei punteggi qualità e prezzo per i parametri sotto indicati:
PREZZO = Max 30/100 punti
QUALITÀ = Max 70/100 punti
- in data 24 settembre 2018, si è tenuta la prima seduta pubblica inerente le attività di constatazione delle offerte pervenute entro il termine fissato in atti e di controllo della completezza della documentazione amministrativa, con riserva di effettuare ogni successiva ulteriore verifica in merito ai contenuti della documentazione amministrativa prodotta e avviare ed espletare eventuale fase di soccorso istruttorio in data antecedente all'adozione del provvedimento attestante l'ammissione/non ammissione dei sotto riportati operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO	FORMA DI PARTECIPAZIONE	LOTTO DI PARTECIPAZIONE
Cooperativa Sociale Ital Enferm Lombardia Onlus	Forma singola	Lotto 1 – 2 -4
First Aid One Italia Cooperativa Sociale	Forma singola	Lotto 2 – 3 - 4
Croce Bianca S.r.l. (Mandataria) in RTI con Alliance Società Coop. Soc. (Mandante)	RTI	Lotto 3
Croce Bianca S.r.l. (Mandataria) in RTI con Alliance Soc. Coop. Soc. (Mandante) e Brianza Emergenza Cooperativa (Mandante)	RTI	Lotto 7
Consorzio Italia	Forma singola	Lotto 7

- con deliberazione 29 novembre 2018, n. 962, si è disposta:
 - a conclusione dei procedimenti di verifica, accertamento e soccorso istruttorio, l'ammissione degli operatori economici sopra indicati alla successiva fase di procedura di gara di valutazione del progetto tecnico prodotto per lotto di partecipazione e di assegnazione del relativo punteggio afferente all'elemento qualitativo dell'offerta;
 - la nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, incaricata di valutare i progetti tecnici presentati e di rassegnare i punteggi afferente all'elemento qualitativo, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara;
- in data 22 febbraio 2019, si è tenuta la seduta pubblica avente ad oggetto l'apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica;

DATO ATTO che First Aid One Italia Cooperativa Sociale notificava ad ASST Rhodense in data 02/01/2019 ricorso (REG. RIC. 00061/2019) presentato avanti il TAR per la Lombardia Milano avverso la sopraccitata deliberazione 29 novembre 2018, n. 962, nella parte in cui si determinava l'ammissione alla procedura di gara dell'operatore economico Cooperativa Sociale Ital Enferm Lombardia Onlus per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale;

RILEVATO che con sentenza n. 00367/2019 Reg. Prov. Coll., pubblicata in data 22 febbraio 2019, il TAR per la Lombardia, Milano, Sez. IV, si è pronunciato in merito all'annullamento della deliberazione di ammissione n. 00962/2018/DG del 29 novembre 2018 determinando l'accoglimento del gravame *"limitatamente alla citata doglianza con*

conseguente annullamento del provvedimento di ammissione ed onere per l'ASST di avviare e/o di concludere – se già avviato nelle more del giudizio - il procedimento di verifica secondo le previsioni dell'art. 7.3 del disciplinare";

RILEVATO che:

- il Disciplinare di gara espressamente prevedeva all'art. 7.3. quale requisito di capacità tecnica e professionale ai fini dell'ammissione alla procedura in argomento l'aver espletato nel triennio antecedente servizi analoghi a quelli oggetto di procedura " *per importi complessivi minimi ... indicati per ciascun singolo Lotto*" senza null'altro precisare;
- il suddetto Disciplinare di gara non prevedeva espressamente la sommatoria dei fatturati specifici richiesti per ciascun singolo lotto nell'ipotesi di partecipazione ad una pluralità di lotti (fino ad un massimo di 3 lotti);
- l'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede – per l'ipotesi in cui il requisito di capacità debba essere dimostrato con un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto – che " *per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ciascun singolo lotto. Tuttavia le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente*";
- il Codice dei contratti nel sopracitato articolo prevede pertanto che le Stazioni appaltanti hanno la facoltà di indicare l'ammontare del fatturato minimo che gli operatori economici devono avere con riguardo a gruppi di lotti e che, viceversa – ove non esercitino tale facoltà – appare contrario alla legge accedere ad una diversa e restrittiva interpretazione della *lex specialis*, pena tra l'altro la lesione del principio di *favor participationis*;
- che la richiamata disposizione normativa si riferisce testualmente ai requisiti di capacità economica e finanziaria ma che la lettura sistematica e conforme ai principi giuridici conduce a ritenerla estensibile a tutte le ipotesi in cui il requisito di capacità richiesto al concorrente (economico o tecnico che sia) consista in un fatturato minimo annuo nel settore oggetto di appalto;

RITENUTO pertanto che:

- il cumulo dei fatturati in caso di partecipazione a più lotti può legittimamente trovare applicazione nell'ipotesi in cui sia espressamente previsto dagli atti di gara;
- dalla lettera del Disciplinare il requisito in argomento risulta essere validamente assolto nell'ipotesi in cui l'operatore economico risulti in possesso del fatturato specifico pari al più elevato fatturato richiesto tra quelli previsti per i lotti per i quali abbia presentato offerta;

CONSIDERATO, ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto, che:

- ogni causa di esclusione deve essere necessariamente espressamente sancita all'interno degli atti di gara e che ogni eventuale interpretazione della lettera del Disciplinare debba trovare applicazione nella misura tale da non comportare effetti restrittivi alla partecipazione;
- nell'interpretazione delle clausole della *lex specialis* deve essere prescelta l'interpretazione volta a favorire la massima partecipazione alla procedura contro quella che la ostacoli, in considerazione del fatto che la massima partecipazione rappresenta strumento per il raggiungimento del miglior risultato non solo per il mercato in sé ma per la stessa Amministrazione appaltante (TAR Veneto, SEZ. I, n. 6567/2017; CdS, Sez.

V, n. 3811/2013; CdS. Sez. V, n. 4307/2017; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 794/2018);

- si ritiene applicabile anche al caso di specie il principio secondo cui la legge va interpretata in base ad un criterio letterale e di buona fede valorizzando ciò che dice espressamente e non cercando di individuare significati inespressi (TAR Emilia Romagna, Sez. II, n. 42/2019; Cons. Stato, Sez. V, n. 4430/2015);

DATO ATTO che l'U.O. Acquisti in data antecedente al deposito della soprarichiamata sentenza:

- con prima nota in data 05 febbraio 2019 aveva richiesto alla Coop. Soc. Ital Enferm Lombardia Onlus di comprovare i requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati all'interno della documentazione amministrativa della gara in argomento e che tramite le "comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel, nelle date 15 febbraio, 5 marzo, 15 marzo e 18 marzo 2019 la Cooperativa sociale ha prodotto le certificazioni a comprova dei servizi erogati a favore di strutture sanitarie e/o socio sanitarie private;
- in data 05 febbraio 2019 aveva richiesto comprova del requisito afferente all'erogazione del servizio di trasporto sanitario mediante impiego di ambulanze a favore delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche indicate all'interno del DGUE e che tutte le aziende sanitarie interpellate hanno inviato certificazione a comprova del servizio erogato;

RILEVATO che a seguito degli accertamenti condotti a comprova del possesso del requisito di capacità in argomento, espungendo dai fatturati attestati dall'operatore economico oggetto di verifica tutti gli importi riconducibili ad erogazioni di prestazioni non attinenti allo specifico oggetto delle prestazioni oggetto di appalto, sono stati comprovati i seguenti fatturati utili a configurare la richiesta capacità per un importo complessivo di € 6.593.964,60=:

- € 1.178.427,39= per prestazioni di trasporto sanitario e trasporto sanitario avanzato erogate a favore di strutture sanitarie e/o socio sanitarie private;
- € 5.415.537,21= per prestazioni di trasporto sanitario e trasporto sanitario avanzato erogate a favore di strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche;

PRECISATO che il requisito di capacità in argomento inerente i lotti presi in considerazione nel caso di specie è richiesto nella misura di seguito indicata ed evidenziato che il lotto di minor importo è rappresentato dal Lotto 1:

	Valore del contratto posto a base d'asta (24 mesi)	Fatturato specifico triennale richiesto	Fatturato specifico accertato
Lotto 1	€ 1.244.651,16	€ 1.538.272,00	€ 1.538.272,00
Lotto 2	€ 1.884.955,78	€ 1.631.567,00	€ 1.631.567,00
Lotto 4	€ 3.502.750,80	€ 3.568.078,00	€ 3.568.078,00

CONSIDERATO che, a conclusione del procedimento di verifica del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, Coop. Soc. Ital Enferm Lombardia Onlus risulta essere in possesso dello specifico requisito idoneo a soddisfare il fatturato specifico richiesto autonomamente per ciascuno dei lotti per i quali l'operatore ha presentato offerta (lotti 1, 2 e 4), e ritenuta pertanto esistente la condizione per l'ammissione della sopra citata Cooperativa alle successive fasi di procedura per tutti e tre i lotti per i quali ha presentato offerta;

VISTE:



- la DGR 6 dicembre 2011, n. IX/2633, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla questione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012", specificamente con riferimento a quanto previsto all'Allegato 3, recante "Gli acquisti delle aziende sanitarie: linee di indirizzo";
- la DGR 26 ottobre 2012, n. IX/4334, avente ad oggetto "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013";
- la DGR 20 dicembre 2013, n. X/1185, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2014", specificamente con riferimento a quanto previsto all'Allegato 3 recante "Sistema degli acquisti del sistema sanitario regionale";
- la DGR 23 dicembre 2014, n. X/2989 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015" specificatamente con riferimento a quanto previsto all'Allegato B) recante "Regola di Sistema 2015: ambito sanitario";
- la DGR 4 agosto 2015, n. X/3993, aventi ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2015";
- la DGR 29 dicembre 2015, n. X/4702, avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016";
- la D.G.R. 5 dicembre 2016, n. X/5954, ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017";
- la D.G.R. 20 dicembre 2017, n. X/7600 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018" e della D.G.R. 02 agosto 2018, n. XI/491;

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Acquisti, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

ACQUISITI, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, e vista la L. R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario";

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di confermare** quanto previsto dalla deliberazione 29 novembre 2018, n. 962, per le disposizioni non espressamente inficiate dalla sentenza TAR Regione Lombardia – Milano n. n. 00367/2019;
- 2. di ottemperare** alla sopra richiamata sentenza assumendo nuove determinazioni in merito alla posizione della Coop. Soc. Ital Enferm Lombardia Onlus in ordine alla ammissione alla procedura di gara in oggetto disponendo l'ammissione del suddetto operatore alle successive fasi di gara con riferimento ai lotti 1, 2 e 4;



3. **di precisare** che la Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione 29 novembre 2018, n. 962, su espressa indicazione del RUP, non ha espletato alcuna attività di valutazione della documentazione tecnica successivamente alla seduta di apertura delle buste telematiche contenenti detta documentazione, tenutasi in data 22 febbraio 2019, e che la stessa sarà invitata ad avviare la valutazione dei progetti presentati dagli operatori economici ammessi e a rassegnare al Responsabile Unico del Procedimento i relativi verbali entro il termine di 60 giorni dalla data di prima prossima convocazione della stessa;
4. **di dare atto** che il presente atto amministrativo, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'apposita sezione "Gare", "Gare ed esiti di gara";
5. **di stabilire** che la presente deliberazione verrà trasmessa tramite piattaforma SinTel a tutti gli operatori economici concorrenti;
6. **di dare atto altresì** che la presente deliberazione non comporta alcun onere.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Marco Ricci



IL DIRETTORE SANITARIO

Aldo Bellini



IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Diego Maltagliati



IL DIRETTORE GENERALE

Ida Maria Ada Rampori



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 attesto la conformità della presente copia, composta da n° 72 pagine, all'originale depositato agli atti.

Garbagnate Milanese, li 23 MAG. 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL RESPONSABILE UOC

AFFARI GENERALI

Pier Paolo Balzamo

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pier Paolo Balzamo".